Rep	
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA	
REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO	
PRIVATO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL COMUNE	
DI BORGO VELINO (RI)	
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno (), del mese di, presso la Civica	
residenza del Comune di Boro Velino, sono presenti:	
il Sig. Emanuele Berardi., C.F.: BRRMNL76C08H282K nato a Rieti (RI) il	
08.03.1976 e residente in Borgo Velino Fraz. Collerinaldo alla via della Chiesa n. 43	
in qualità Sindaco del Comune di Borgo Velino, il quale dichiara di agire	
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale	
che rappresenta, codice fiscale e partita IVA 00109190579 ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 di seguito semplicemente	
denominato "Comune";	
е	
il Dr. Giancarlo Dimauro, nato a San Severo, il 17 novembre 1955, C.F.: DMR GCR	
55S17I158F nella qualità di Direttore Tecnico e Responsabile Legale della	
Fondazione "San Giovanni Bosco Arpa Foundation", con sede in Salisbury (UK)	
Moore Stephens (South) LLP 33 The Clarendon Centre Salisbury Business Park	
Dairy Meadow Lane, Salisbury, Wilts, SP1 2TJ - iscritta alla Company House di	
Londra al n° 3681461, in seguito per brevità denominata Fondazione.	
PREMESSO CHE	
• in data 24 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 si sono verificati	
eventi sismici di particolare intensità che hanno interessato molti dei Comuni	
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;	
į.	
1	

•	gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo	
	per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati,	
	nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricomprese nel territorio del	
	Comune di Borgo Velino e comunque il comune stesso rientra tra quelli	
	classificati con alto rischio sismico;	
•	la Fondazione inviava una nota al comune di Borgo Velino in data 24.05.2018,	
	assunta al protocollo comunale in data 30.05.2018 al n. 2214, manifestando	
	l'interesse per la realizzazione di opere opere civili e/o di edilizia scolastica No-	
	Profit e l'esecuzione di lavori necessari al ripristino delle condizioni di vivibilità;	
•	il Comune, con nota a firma del Sindaco del 30.05.2018 prot.n. 2230,	
	confermava la propria disponibilità ed interesse alla realizzazione delle predette	
	opere sul proprio territorio, indicando lo specifico intervento: Demolizione della	
	scuola primaria "Dante Alighieri" e ricostruzione di un nuovo plesso scolastico	
	destinato a scuola dell'infanzia e primaria, sito in via Aldo Moro n.69;	
•	la Fondazione inviava riscontro con nota assunta al protocollo comunale in data	
	06.08.2018 al n.3169, con la quale comunicava la realizzazione di uno studio di	
	fattibilità per le opere necessarie alla costruzione della nuova scuola , per un	
	importo presunto complessivo di €. 3.000.000,00, attraverso la stipula di apposita	
	convenzione;	
•	in data 14.12.2018 il Comune, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del	
	14.12.2018, accettava la proposta di donazione dell'opera;	
•	l'art. 20 del DLgs n. 50/2016 prevede la possibilità per le amministrazioni	
	pubbliche di stipulare convenzioni con le quali un soggetto pubblico o privato si	
	impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte	
	le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di	
	2	

parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo	
restando il rispetto dell'articolo 80 del Decreto stesso;	
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1	
(Premesse)	
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente	
Convenzione.	
Articolo 2	
(Oggetto)	
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Borgo Velino e la	
Fondazione ai fini della realizzazione, previa demolizione dell'edificio esistente	
con esclusione della palestra, della nuova scuola " Dante Alighieri" , da destinarsi	
a scuola dell'infanzia e primaria e della sua successiva donazione al Comune	
stesso. La scuola è ubicata in Borgo Velino alla via Aldo Moro n. 69;	
2. La descrizione, le dimensioni e la precisa ubicazione sono contenuti nella	
proposta progettuale da allegarsi alla presente Convenzione in fase di	
approvazione da parte del Consiglio Comunale e della quale formerà parte	
integrante e sostanziale.	
Articolo 3	
(Impegni della Fondazione)	
In virtù della Convenzione, la Fondazione si impegna:	
a) Predisporre, attraverso tecnici e professionisti di sua fiducia, la progettazione	
esecutiva della scuola oggetto della presente Convenzione, ivi compresa la	
parte relativa alle opere di fondazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla	
stipula della presente Convenzione, compresa idonea relazione geologica,	
3	

calcoli statici, impiantistici, ecc., necessari ad ottenere tutti le prescritte	
autorizzazioni e n.o. di legge, nonché la progettazione esecutiva delle opere	
di urbanizzazione;	
b) demolire l'edificio attualmente insistente sull'area (scuola) sia in elevazione	
che in fondazione, conferire le relative macerie in discarica, provvedere agli	
eventuali interventi di bonifica dell'area se necessari alla costruzione della	
nuova scuola;	
c) provvedere alla realizzazione, a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui	
all'art. 2, entro e non oltre il termine di giorni 800 (ottocento) solari, a	
decorrere dalla data di approvazione definitiva della presente convenzione,	
nominando il Direttore dei lavori, le cui spese dovranno essere previste nel	
quadro economico progettuale e quindi nell' importo realizzativo complessivo;	
d) garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con	
riferimento all'edificio, ai materiali utilizzati e agli impianti eseguiti nella	
realizzazione dell'intervento.	
e) nominare la figura tecnica necessaria del Responsabile Unico del	
Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui all'art.2;	
f) presentare dichiarazione sostitutiva si sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in	
merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016	
nonché richiedere ed ottenere medesima dichiarazione degli altri soggetti	
affidatari dei lavori e delle progettazioni;	
g) consegnare copia dei contratti che dovesse stipulare con altri soggetti per la	
realizzazione dell'opera;	
h) cedere a titolo gratuito al Comune l'opera realizzata.	

Articolo 4	
(Impegni del Comune)	
Il Comune si impegna a:	
a) mettere a disposizione della Fondazione l'attuale edificio scolastico, palestra	
esclusa, libero da cose e/o persone;	
b) predisporre e adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica	
dell'intervento programmato, nonché a rilasciare e/o richiedere ad Enti	
sovracomunali tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;	
c) nominare le figure tecniche necessarie del/i Collaudatore/i tecnico/i,	
amministrativo e statico per la realizzazione dell'intervento di cui all'art.2;	
d) garantire l'allaccio alle reti pubbliche dell'impiantistica realizzata da parte della	
Fondazione;	
e) procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla	
successiva presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi;	
f) curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena	
fruizione della struttura una volta ultimata;	
g) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle aree	
circostanti, a far tempo dalla cessione della stessa al Comune, che verrà fatta	
in contraddittorio tra le parti e dovrà risultare da apposito verbale di consegna,	
nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione	
eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;	
h) assicurare attraverso l'affissione di apposita targa, la riconoscibilità del	
Donante quale finanziatore dell'intervento indicato all'art. 2.	
Articolo 5	
(Valore della donazione e cessione dell'opera)	
_	

1. Il valere dei beni depeti el Comune verrè individuate culle bace del propette	
Il valore dei beni donati al Comune verrà individuato sulla base del progetto	
esecutivo. La Fondazione si accollerà tutti i costi e le spese per la realizzazione	
del progetto (in via esemplificativa e non esaustiva : lavori,	
progettazioni,calcoli,indagini,direzioni,collaudi,diritti,oneri sicurezza,ecc.)	
sostenuti dalla stessa o da suoi affidatari, per un valore presunto complessivo	
pari a €. 3.000.000,00.	
Articolo 6	
(Responsabilità e Riservatezza)	
1. Sia la Fondazione che il Comune autorizzano a diffondere i dati e le informazioni	
concernenti l'operazione necessari ai fini dello svolgimento della presente	
Convenzione, nelle modalità più opportune suggerite dalla pratica professionale,	
fermo restando la necessità di tutelare le informazioni più sensibili, in riferimento	
al Codice in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE 679/2016) e	
sull'obbligo alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà solo ed	
esclusivamente ai fini e nell'ambito dell'espletamento della presente	
Convenzione.	
Articolo 7	
(Foro competente)	
Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente	
Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice	
Ordinario del Foro territorialmente competente.	
Articolo 8	
(Norme di rinvio)	
Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle	
relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.	
6	

Articolo 9 (Inadempienze) In caso di inadempimento e/o violazione da parte del soggetto attuatore "Fondazione San Giovanni Bosco Arpa Foundation" delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, potrà essere disposta la sospensione dei lavori dell'intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze. In caso di persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui ai precedenti artt. nn. 2 e 3, il Comune potrà inoltre richiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione anche senza previa diffida, nonché pretendere l'acquisizione o la rimozione delle opere realizzate e la refusione dei danni subiti. Articolo 10 (Validità della convenzione) L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata alla sua approvazione da parte del Consigio comunale e l'approvazione del Progetto da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borgo Velino. Il Comune di La Fondazione